

VISTA

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
ENNA

DECRETODISOSPENSIONE
(art. 22 della L. 2/2/74 n. 64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n. 64;
- VISTO il verbale di accertamento redatto in data 25/11/2014 dal Geom. Iannello Vincenzo, funzionario di questo Ufficio, dal quale si evince che a Cerami in c. da Cannatello sono state realizzate opere abusive, appresso descritte:
- ampliamento di un fabbricato in muratura esistente delle dimensioni in pianta di circa 9.50x3.90 ed altezza di m. 2,80 circa, con la copertura in legno in corso di realizzazione. Nella parte del fabbricato esistente è stata realizzata la sopraelevazione delle dimensioni in pianta di circa m.9,85 x 5,40 ed una altezza max di m. 1,00 circa ed è in corso di realizzazione una nuova copertura in legno. Inoltre nella zona centrale dell'intero immobile è stato realizzato un pilastro in cemento delle dimensioni di circa 30x30 ed altezza di m. 3,60 e con predisposizione di travatura.

• **CONSIDERATO**

che le suddette opere abusive sono proprietà dei Signori: 


- che il Comune di Cerami è compreso fra quelli classificati sismici di seconda categoria e che, pertanto il suddetto proprietario era tenuto a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- **ACCERTATO** che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

ai suddetti proprietari, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 30.04.1991 n. 10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

020542

06 FEB. 2015

N. _____ Enna _____

29/1/15
h

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Egidio Marchese)

IL RESPONSABILE TECNICO
CANTIERE
(Arch. F. Di Majo)